

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

83° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

Presidenza del presidente ZECCHINO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore**

**(2157) CENTARO ed altri: Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 3, 6 e *passim*

BERTONI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . 11, 12, 13 e *passim*

BUCCIERO (*AN*), relatore alla Commissione . . . . . 2, 5, 7 e *passim*

CIRAMI (*per l'UDR: CDU-CDR-NI*) . . . . . 12, 13

MELONI (*Misto*) . . . . . 6, 7, 11 e *passim*

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . . 2, 10, 17 e *passim*

PREIONI (*Lega Nord-per la Padania indep.*) . . . . . 3

RUSSO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 7, 10, 11 e *passim*

SALVATO (*Rifond. Com.-Progr.*) . . . . . 10, 13

**(1406-B) Deputato SIMEONE: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale**

*ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 19, 21, 24

BUCCIERO (*AN*) . . . . . 21

CARUSO Antonino (*AN*) . . . . . 21

CENTARO (*Forza Italia*) . . . . . 21

DE GUIDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 21

FASSONE (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione . . . . . 21

FOLLIERI (*PPI*) . . . . . 21, 23

GRECO (*Forza Italia*) . . . . . 21, 23

MELONI (*Misto*) . . . . . 23

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . . 21

RUSSO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 23

SCOPELLITI (*Forza Italia*) . . . . . 21

VALENTINO (*AN*) . . . . . 21, 24

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) *Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore*

(2157) *CENTARO ed altri: Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1496 e 2157.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 maggio scorso, nel testo accolto in sede referente.

Avverto che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 9.2 (Nuovo testo), 12.1 (Nuovo testo) e 13.3 (Nuovo testo).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 9, precedentemente accantonato, di cui ho dato lettura nella seduta pomeridiana del 6 maggio.

Passiamo all'esame dell'emendamento 9.2 (Nuovo testo), che si da per illustrato:

*Al comma 1, nell'articolo 174<sup>ter</sup> ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato».

9.2 (Nuovo testo)

RUSSO, SENESE

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Il nuovo testo dell'emendamento 9.2, dei senatori Russo e Senese, ha ottenuto il nulla osta della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, superando così le obiezioni precedentemente da essa stessa sollevate nel parere espresso il 25 marzo 1998. Infatti, prima delle parole: «può disporre» è stata aggiunta l'espressione: «sentiti gli interessati» e ciò comporta che il questore, prima di esercitare la facoltà a lui concessa, debba sentire gli interessati, attuando così una sorta di contraddittorio. Il relatore esprime parere favorevole.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PREIONI. Dichiaro il voto contrario del Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2 (Nuovo testo), presentato dai senatori Russo e Senese.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'articolo 12, precedentemente accantonato, di cui ho già dato lettura nella seduta antimeridiana del 7 maggio.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti a tale articolo:

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.*

12.1

RUSSO, SENESE

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis richiamato, al comma 1, tra le parole: «supporto» e «contenente» inserire le seguenti: «prodotto in Italia».*

*Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 181-bis, dopo le parole: «è apposto» inserire le altre: «sui supporti di cui al comma 1».*

12.1 (Nuovo testo)

RUSSO

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.*

12.2

CENTARO, GRECO

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, dopo la parola: «noleggio», inserire le altre: «, ove autorizzato».*

12.3

IL RELATORE

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, sostituire la parola: «discografico», con l'altra: «fonografico».*

12.4

IL RELATORE

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, dopo le parole: «devono essere muniti di» sopprimere le seguenti: «marchio con codice a barre, denominato»; al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «le spese e gli oneri anche per il controllo sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore».*

12.6

PETTINATO

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «marchio con codice a barre», con l'altra: «codice».*

12.7

IL RELATORE

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «a barre».*

12.8

IL RELATORE

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Per le opere cinematografiche o assimilate iscritte nel registro speciale di cui al secondo comma dell'articolo 103, il contrassegno è apposto sulla base delle risultanze del registro stesso».*

12.15

PETTINATO

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole da: «contrassegno» fino alla fine, con le seguenti: «deve essere apposto anche sui supporti contenenti programmi per elaboratore elettronico disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati mediante elaboratore elettronico o qualsiasi altra apparecchiatura che ne emuli le funzioni».*

12.9

IL RELATORE

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato al comma 4, sopprimere le parole: «eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti».*

12.10

PETTINATO

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato al comma 5 dopo le parole: «più idonei», inserire le seguenti: «a consentirne la facile visibilità e».*

12.11

RUSSO, SENESE

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le parole: «da non poter essere agevolmente alterato o contraffatto, e».*

12.12

RUSSO, SENESE

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «deve contenere», aggiungere le altre: «ove possibile».*

12.13

IL RELATORE

*Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il commercio dei supporti fonografici usati, semprechè originariamente legittimamente prodotti in osservanza delle vigenti leggi sul diritto d'autore, e svolto in ossequio delle autorizzazioni amministrative in vigore, deve essere autorizzato dalla SIAE che, dietro richiesta dell'esercente, rilascerà apposito contrassegno da applicare sui supporti usati, realizzato in conformità da quanto previsto al comma 5 del presente articolo».*

12.14

IL RELATORE

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Con la nuova formulazione dell'emendamento 12.1 del senatore Russo si propone di inserire una specificazione al richiamato comma 1 dell'articolo 181-bis della legge n. 633 del 1941, introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge in esame. Tra le parole: «supporto» e «contenente» si propone infatti di aggiungere le parole: «prodotto in Italia», in tal modo superando la condizione posta dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

Come ricorderete dalla discussione che si è svolta nella precedente occasione, si parlava di libera circolazione ed io ho avanzato alcune perplessità sul parere della Commissione affari costituzionali; le mie perplessità sono state confermate da una sentenza della Corte di giustizia europea del 28 aprile 1998 (una sentenza molto recente, che ho potuto avere soltanto ieri), nella quale si consentono alcune restrizioni – nel superiore interesse generale di cui tra l'altro agli accordi internazionali – alla libera circolazione delle merci. Tuttavia, la nuova formulazione dell'emendamento del senatore Russo ha prodotto i suoi effetti positivi, nel senso che ora il parere della 1<sup>a</sup> Commissione è favorevole. Quindi esprimo an-

ch'io parere favorevole, in quanto con esso si superano le condizioni ca-pestro precedentemente poste.

Vorrei aggiungere una sola osservazione in replica ai pareri della 1<sup>a</sup> Commissione: io comprendo che, ove li si voglia contestare, si tornerebbe alla sede referente e mi pare che tutti i colleghi convengano sulla necessità di varare questo testo con somma urgenza. Pertanto, solo a questo fine non contesto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, esprimo parere favorevole all'emendamento 12.2, dei senatori Centaro e Greco, in quanto ritengo che il comma 2 dell'articolo 181-*bis* possa essere soppresso.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 12.6 e 12.15.

Ritiro l'emendamento 12.9. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.10 e parere favorevole sugli emendamenti 12.11, 12.12 e 12.13. Ritiro infine l'emendamento 12.14.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione per l'emendamento 12.1 (Nuovo testo).

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 12.2 e parere contrario sugli emendamenti 12.3, 12.4, 12.6, 12.7 e 12.8; ugualmente parere contrario sugli emendamenti 12.15 e 12.10.

Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.11 e 12.12 e parere contrario sull'emendamento 12.13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Russo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dai senatori Centaro e Greco.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.6, limitatamente alla parte modificativa del comma 2, 12.7 e 12.8.

MELONI. Aggiungo la mia firma agli emendamenti 12.6, per la parte non preclusa, e 12.15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.6, per la parte non preclusa, presentato dai senatori Pettinato e Meloni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.15, presentato dai senatori Pettinato e Meloni.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 12.9 è stato ritirato.

MELONI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 12.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dai senatori Pettinato e Meloni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dai senatori Russo e Senese.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dai senatori Russo e Senese.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.13.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Vorrei attirare l'attenzione della Commissione sulla necessità di approvare l'emendamento in esame dal momento che spesso per la discografia non è possibile indicare dettagliatamente l'autore e il titolo. Quindi, le parole: «ove possibile», date le dimensioni del settore, consentono di non aggravare il problema della SIAE. La Commissione non dovrebbe avere dubbi su tale necessità anche perchè in fin dei conti si tratta di una facoltà di tipo tecnico.

RUSSO. La proposta del relatore mi lascia perplesso, dal momento che nell'articolo è previsto che: «Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione». Non si prescrivono esattamente le indicazioni; in definitiva il contrassegno deve permettere l'identificazione. C'io mi sembra corretto; quindi annuncio il mio voto contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.13, presentato dal relatore.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 12.14 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'articolo 13, precedentemente accantonato, di cui ho dato lettura nella seduta antimeridiana del 7 maggio.

Su questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, nel comma 1 dell'articolo 182-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: «sulla pirateria» con le seguenti: «al fine di prevenire e reprimere le violazioni della presente legge in materia».*

13.1

RUSSO, SENESE

*Al comma 1, nel comma 1 dell'articolo 182-bis, ivi richiamato, sopprimere le parole: «alla SIAE e».*

*Conseguentemente, sopprimere i riferimenti alla SIAE nel testo dei successivi articoli 182-ter e 182-quater, richiamati nel medesimo articolo*

13.2

SALVATO

*In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».*

13.3

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

"Art. 182-bis. – 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del precedente comma l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.



3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni conferisce, con propria deliberazione, funzioni ispettive a propri funzionari e a funzionari della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso che i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 182-ter. - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale"».

13.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

*In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».*

13.4

BONFIETTI

*In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».*

13.5

PETTINATO

*Al comma 1, sopprimere il comma 2 dell'articolo 182-ter ivi richiamato.*

13.6

RUSSO, SENESE

*Al comma 1, nel comma 3 dell'articolo 182-ter ivi richiamato, dopo le parole: «locali» aggiungere le seguenti: «aperti al pubblico».*

13.7

RUSSO, SENESE

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Per superare la condizione apposta dalla 1<sup>a</sup> Commissione riguardante l'estensione della portata dell'articolo 650 del codice penale, l'emendamento 13.3 (Nuovo testo), da me presentato, ha soppresso il comma 4 dell'articolo 182-ter, in cui si

dice testualmente: «L'inottemperanza alle richieste di accesso o di esibizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale».

In questo modo praticamente si svuotano di efficacia i controlli e le ispezioni, perchè ove agli ispettori, sia delegati dalla SIAE sia dall'Autorità per le garanzie, si frapponrà l'impedimento all'accesso o all'esibizione dei documenti, essi non potranno far altro che rivolgersi all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia. Nel frattempo, però i violatori della norma potranno ovviamente rimediare alla violazione, far sparire le prove del reato e così via. Comunque, sempre per la necessità di approvare con urgenza il provvedimento in sede deliberante, ho ritenuto opportuno superare in questo modo la condizione apposta dalla 1<sup>a</sup> Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 13.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13.1, 13.4, 13.5 e 13.6. Esprimo invece parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13.3 (Nuovo testo), 13.4 e 13.5. Esprimo invece parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3 (Nuovo testo).

SALVATO. Signor Presidente, io voterò contro questo emendamento, che tra l'altro ricalca in larga misura il testo precedente, perchè non capisco la necessità di attribuire alla SIAE i nuovi compiti previsti.

In realtà, i compiti di cui al comma 1 sono attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che può delegare alla SIAE talune funzioni, la quale però finirebbe con lo svolgere tutte le funzioni che dovrebbero essere svolte dall'Autorità. Evidentemente è il solito imbroglio! L'Autorità ha il proprio personale e, se deve svolgere una funzione di vigilanza, lo faccia. Ritengo che la SIAE abbia già un potere esorbitante e attribuirgli anche questi compiti non mi sembra opportuno: non capisco pertanto assolutamente la *ratio* di tale norma.

RUSSO. L'articolo 13, raccogliendo alcuni suggerimenti venuti dal mio Gruppo, attribuisce la funzione di vigilanza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Effettivamente io trovo contraddittorio che poi, in base al terzo comma, l'Autorità conferisca per delega a funzionari della SIAE – oltre che a propri funzionari – tali funzioni, in quanto il compito ispettivo è proprio dell'Autorità di vigilanza. Quindi, escludendo la prima parte del comma 3, nell'insieme mi pare che il nuovo testo dell'emenda-

mento 13.3 sia condivisibile; però appunto suggerisco di sopprimere le prime tre righe del comma 3.

BERTONI. Anche il comma 2.

RUSSO. Personalmente su questo punto non avrei obiezioni, mentre nutro qualche perplessità rispetto ad una sostituzione per delega nelle funzioni di vigilanza: mi pare che la soppressione da me proposta possa costituire una soluzione equilibrata.

Potremmo inoltre votare per parti separate, nel senso di porre in votazione dapprima il primo periodo del comma 3 e poi la restante parte dell'emendamento.

Infine, chiedo al rappresentante del Governo di motivare il suo parere favorevole, per fornire così alla Commissione ulteriori elementi utili alla riflessione.

PRESIDENTE. Senatore Russo, non possiamo riaprire il dibattito perchè siamo in sede di dichiarazione di voto. Inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, non si può accogliere la sua proposta di votazione per parti separate come da lei formulata.

Il relatore, presentatore di questo emendamento, accetta la proposta del senatore Russo?

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Innanzitutto, non riesco a capire la polemica sulla SIAE sorta in questo momento. Tanto valeva allora cogliere questa occasione per eliminare – non vedo perchè non l'abbiano proposto – l'articolo 181 della legge n. 633 del 1941, secondo il quale la SIAE «può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti»; e può fare tante altre cose. Ci si dimentica evidentemente che esiste una legge sul diritto d'autore, dove sono conferiti molto chiaramente alcuni rilevanti poteri alla SIAE; pertanto, non capisco come in questa sede si vogliano sottrarre tali poteri a questo ente.

Tuttavia, per mediare rispetto alla proposta del senatore Russo, posso sostituire la parola: «conferisce» con l'espressione: «può conferire», in modo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non sia obbligata a delegare le proprie funzioni ispettive. Naturalmente, in Italia la maggioranza è vostra e potete cambiare a vostro piacimento tutte le norme sulla SIAE, ma la mia proposta di mediazione è circoscritta a questo.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, il relatore non accetta la proposta del senatore Russo e sostituisce la parola: «conferisce» con le altre: «può conferire».

MELONI. Mi rivolgo al relatore. Credo che l'espressione: «può conferire» sia preferibile ma che, per non appesantire il testo legislativo e creare inutili formalismi, si debba anche sopprimere l'espressione: «con

propria deliberazione», che è assolutamente pleonastica e comporta un aggravamento dal punto di vista procedurale.

CIRAMI. Nel condividere pienamente e totalmente le ragioni esposte dalla senatrice Salvato, desidero sottolineare che non mi pare opportuno che agli ispettori o al personale della SIAE vengano delegati compiti che possono avere riflessi di natura giudiziaria. Nel nostro ordinamento ci sono già, ad esempio, gli agenti volontari della polizia venatoria che non hanno facoltà di indagine di polizia o di accertamento ma hanno compiti di natura amministrativa e che poi possono riferire alle autorità competenti. Allo stesso modo possono operare gli ispettori della SIAE, senza godere dei poteri previsti; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegherà infatti totalmente i compiti di vigilanza e questo non mi sembra opportuno.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. L'espressione «con propria deliberazione», senatore Meloni, può essere eliminata.

PRESIDENTE. Comunque si tratta di un affinamento lessicale.

BERTONI. Vorrei intervenire in parziale dissenso dal mio Gruppo.

So bene, come ci ha ricordato il relatore, che la SIAE ha dei poteri ispettivi sia in materia di diritto d'autore sia in materia di marchi, dove esercita in modi vessatori attività giudiziaria. Però in questo caso il problema è leggermente differente, in quanto nel disegno di legge si prevede che questi controlli spettino alla SIAE e all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Personalmente le lamentele mi lasciano perplesso. Può darsi che la SIAE non abbia al momento sufficiente personale per svolgere i compiti che la legge gli assegnerebbe, ma potrebbe procurarselo dal momento che a Napoli c'è molta offerta di lavoro, oltretutto di gente molto qualificata.

Quello che contesto è la possibilità di una duplicazione degli organi di controllo. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria è giustamente colui che esercita il compito di prevenire ed accertare le violazioni previste dalla legge e le accerta con il proprio personale.

Mentre il senatore Russo ritiene che sia sufficiente eliminare il primo periodo del comma 3 dell'articolo 182-*bis*, introdotto dall'emendamento 13.3 (Nuovo testo), a mio avviso è necessario sopprimere anche il comma 2 dello stesso articolo, che attribuisce alla SIAE un'attività di aiuto a quella dell'Autorità per le garanzie. Si sa già ora come andrebbero le cose: sarebbe un'attività di sostituzione e si riprodurrebbe il testo governativo.

Dal momento che sono del tutto contrario a tale duplicazione (e alla SIAE per natura), voterò contro l'emendamento in esame e contro l'intero articolo se il Governo non provvederà ad una riformulazione escludendo gli ispettori della SIAE e lasciando al Garante per la radiodiffusione e l'editoria i compiti elencati nell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Lei ha detto esattamente quanto è stato già affermato dal suo Capogruppo.

BERTONI. No, sono in dissenso sul comma 2, dal momento che a mio avviso «coadiuva» equivale ad una sostituzione.

SALVATO. Chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 13.3 (Nuovo testo), ponendo in votazione la prima parte dell'emendamento fino alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 182-*bis*, poi il comma 2 del medesimo articolo e infine la restante parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.3 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

**È approvata.**

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 13.3 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

**È approvata.**

RUSSO. Pur ribadendo le mie perplessità circa il comma 3 dell'articolo 182-*bis* come introdotto dall'emendamento 13.3 (Nuovo testo), rispettando la libertà di voto di ogni singolo componente del mio Gruppo, annuncio il mio voto favorevole sulla terza parte di tale emendamento, anche in considerazione del parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la terza parte dell'emendamento 13.3 (Nuovo testo), come in precedenza modificata dal relatore.

**È approvata.**

SALVATO. Annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 13.3 (Nuovo testo).

BERTONI. Anch'io annuncio il mio voto contrario.

CIRAMI. Signor Presidente, annuncio anch'io il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.3 (Nuovo testo), come modificato.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione sono preclusi gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2, precedentemente accantonato, di cui ho dato lettura nella seduta pomeridiana del 6 maggio.

Restano da esaminare i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatta per i servizi della biblioteca". ».

2.15

PETTINATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"1-bis. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi interni della biblioteca o, nei limiti e nelle modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale". ».

2.9

PASSIGLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il secondo comma nell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale". ».

2.10

SCOPELLITI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale". ».

2.11

BONFIETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale".».

2.12

PETTINATO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al quarto comma, per uso personale".».

2.13

CENTARO

*Sopprimere il comma 2.*

2.16

SENESE, RUSSO

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5, per uso personale".».

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Dopo il quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal comma precedente, è aggiunto il seguente comma:

"Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma 4, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al secondo comma dell'articolo 181~~ter~~, e determinato ai sensi del comma primo, secondo periodo dell'articolo 181~~ter~~. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".».

*Al comma 6, nell'articolo 181-ter, ivi richiamato, al comma 1, aggiungere dopo la parola: «quarto» le parole: «e quinto».*

2.17 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo quarto comma per uso personale".

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"È consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri".».

2.14

IL RELATORE

*Al comma 2, nel capoverso, sopprimere:*

a) *anteporre le parole:* «salvo quanto disposto al secondo comma;

b) *sostituire le parole:* «pubblici o privati» con le parole: «aperti al pubblico»;

c) *sopprimere le parole:* «utilizzino nel proprio ambito o,»;

d) *sostituire le parole:* «anche gratuitamente» con le parole: «dietro compenso».

2.18

RUSSO, SENESE

*Al comma 2 sostituire le parole:* «quindici per cento» con le seguenti: «quaranta per cento».

2.19

PETTINATO



*Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «dieci per cento».*

2.20

PASSIGLI

*Al comma 2, nel capoverso dopo le parole: «vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma.» inserire le altre: «A tal fine essi mantengono su apposito registro bollato l'elenco delle opere e delle pagine riprodotte, e con indicazione dei committenti».*

2.21

PASSIGLI

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, vorrei modificare l'emendamento 2.17 (Nuovo testo), sostituendo, al capoverso 2-bis, le parole: «stabiliti dal comma 4» con le altre: «stabiliti dal comma 3».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.17 (Nuovo testo), presentato dal Governo, come testè modificato.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.15, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 limitatamente alla lettera a). È inoltre inammissibile la restante parte dell'emendamento 2.14, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, in quanto priva di ogni reale portata modificativa.

RUSSO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.16.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Vorrei chiedere al senatore Russo di ritirare anche l'emendamento 2.18.

RUSSO. Questo non lo posso ritirare nella sua interezza ed anzi vorrei invitare il relatore ed il rappresentante del Governo a riflettere su alcuni dei suoi punti.

Nel comma 2 dell'articolo 2, che aggiunge un comma all'articolo 68 della legge sui diritti d'autore, si afferma che i responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione devono corrispondere un compenso agli autori e agli editori delle opere: l'estensione di questa norma mi pare eccessiva. Io propongo che si sostituisca l'espressione: «pubblici o privati» con la specificazione: «aperti al pubblico» e che si sopprimano le parole: «utilizzino nel proprio ambito». Inoltre, propongo di sostituire le parole: «anche gratuitamente», con le altre: «dietro compenso».

Faccio un caso estremo. Se io nel mio studio professionale ho una macchina fotocopiatrice, che uso esclusivamente per fini legati alla mia attività, mi troverei assoggettato alla disposizione legislativa: si tratta infatti di un luogo privato e di un utilizzo «nel proprio ambito».

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si parla di punti o centri di riproduzione.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. È la traduzione in italiano dell'espressione *copy center*, intendendosi con questo i luoghi dove ci sono più macchine fotocopiatrici.

RUSSO. Allora spiegatemi che senso ha l'espressione: «utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi». I centri di riproduzione cui fate riferimento non mettono a disposizione dei terzi.

BERTONI. Può accadere che fanno fotocopie di materiale loro e poi le vendano. Caso diverso è quando si fa utilizzare la macchina direttamente dal terzo.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. La norma fa riferimento esclusivamente ai centri che svolgono attività di riproduzione.

RUSSO. Se la Commissione concorda su tale interpretazione, di cui si dà atto nel resoconto, nel senso di ricomprendere esclusivamente i centri che svolgono attività di riproduzione, ritiro l'emendamento 2.18.

MELONI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.19, che stante l'assenza del senatore Pettinato, dovrebbe essere dichiarato decaduto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Pettinato e fatto proprio dal senatore Meloni.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 2.20 e 2.21.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

In mancanza dei prescritti pareri, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**(1406-B) Deputato SIMEONE: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni», di iniziativa del deputato Simeone, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ai sensi degli articoli 104 e 41 del Regolamento, la discussione del disegno di legge sarà limitata alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, relative soltanto agli articoli 7 e 8, salva la votazione finale.

Prego il senatore Fazzone di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Il testo che ci è stato affidato riproduce nella sostanza quello da noi congedato alcuni mesi orsono. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono di natura essenzialmente formale.

Per quanto concerne l'articolo 7, dedicato alla materia degli operatori amministrativi, cioè alle attività di sostegno dovute all'aumento prevedibile dei soggetti ammessi alle misure alternative, la Camera ha stabilito che alla copertura dei posti in aumento della dotazione organica si provvede mediante concorso pubblico, «prioritariamente tramite assunzione dei candidati già risultati idonei in precedenti concorsi». Questa è una modifica meramente formale al nostro testo, che si concludeva con le parole: «si provvede mediante concorso pubblico» e la variazione appare positiva e condivisibile.

Nell'articolo 8, infine, la Camera si è limitata a sostituire gli esercizi finanziari, come conseguenza del tempo decorso, sostituendo gli stanziamenti che avevamo previsto per gli anni 1997-1999 con quelli corrispondenti per gli anni 1998-2000 e aumentando lievemente lo stanziamento previsto per l'anno prossimo, che è stato maggiorato di circa un milione di lire.

Inoltre ha apportato delle modifiche meramente formali alle diciture relative al capitolo di spesa, che è stato modificato facendosi oggi riferimento all'unità previsionale di base di parte corrente. Ritengo quindi che tali variazioni possano essere accolte senza alcuna difficoltà e concludo il mio intervento con alcune brevi notazioni.

La prima riguarda una dichiarazione di apprezzamento per il senso di responsabilità manifestato dalla Camera che, pur avendo espresso forti perplessità su talune delle parti da noi modificate, alla fine ha ritenuto necessario convalidare il testo approvato a suo tempo dal Senato per la necessità di licenziare finalmente questa legge fortemente attesa nel mondo carcerario e dagli operatori penitenziari.

La seconda osservazione riguarda il fatto che questo disegno di legge, pur nella sua dimensione limitata, si pone in un percorso di razionalizzazione complessiva del sistema penitenziario da molti attesa. Ciò rappresenta una conquista positiva, nel senso che aumenta quello spostamento del baricentro penitenziario dalle sanzioni intramurali a quelle extramurali che esigono un coinvolgimento di tutta la comunità

La terza ed ultima considerazione è quella che nasce da un atteggiamento di forte preoccupazione degli operatori penitenziari, i quali temono, a ragione, che da questa legge si avrà un forte aggravio di lavoro, sia per quanto concerne la magistratura di sorveglianza, sia per i centri di servizio sociale per gli adulti. A questi secondi la legge ha provveduto attraverso un incremento del personale.

Per quanto riguarda il restante aspetto, cioè la magistratura di sorveglianza, dopo averne parlato con i colleghi ed il rappresentante del Governo, penso sia utile ed opportuno sottoporre alla vostra valutazione un ordine del giorno nel quale si raccomanda una riorganizzazione ed un potenziamento dei tribunali di sorveglianza, proprio in funzione di una duplice esigenza: da un lato, che il pesante incremento del contenzioso e degli affari da decidere possa essere accompagnato da una seria ed approfondita valutazione, che si richiede proprio perchè la legge in esame non si risolva sostanzialmente in una vanificazione dell'esecuzione effettiva delle pene fino a tre anni; dall'altro, perchè il forte distoglimento di energie a causa del volume di affari che derivano dallo stato di libertà non pregiudichi sensibilmente le attese e le domande dei detenuti che stanno spiando in una situazione carceraria.

Do ora lettura dell'ordine del giorno testè annunciato:

La Commissione giustizia

considerato che la riforma in esame si appresta a produrre un notevole aumento del carico di lavoro dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, nonchè dei centri di servizio sociale per adulti;

rilevato che per questi ultimi è stato opportunamente previsto un aumento degli organici, nella consapevolezza dell'accresciuto peso dell'opera di sostegno degli ammessi alle misure alternative;

ritenuto che analogo intervento - per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia - si raccomanda anche per la magistratura di sorveglianza, sia per consentire alla stessa una accurata valutazione di tutte le numerose domande di misure alternative che la investiranno, sia per evitare che, nei casi di diniego, il ritardo della pronuncia si traduca in un pesante e dannoso differimento dell'esecuzione della pena inflitta;

impegna

il Governo ad una riorganizzazione e ad un potenziamento dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, attraverso la massima costante copertura degli organici del personale ausiliario e, ove occorra, anche attraverso il suo rafforzamento, la dotazione di strutture logistiche, di strumenti tele-

matici e operativi e di tutto quanto possa agevolare un loro efficace funzionamento.

0/1406-B/1/2 FASSONE, CALVI, BERTONI, SALVATO, RUSSO, BONFIETTI  
MELONI

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore non soltanto per i rilievi di quest'oggi ma soprattutto per il lavoro compiuto nel corso della prima lettura.

Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Completato l'iter del disegno di legge in esame con le modifiche richiamate dal relatore (che sono meramente formali, salvo quella relativa all'articolo 7 che consente una maggiore accelerazione nell'assunzione del personale già dichiarato idoneo), il Governo auspica che si giunga alla sua approvazione definitiva avendo contribuito alla sostanza e alla formulazione del testo in entrambe le Camere.

Per quanto concerne l'ordine del giorno 0/1406-B/1/2, dichiaro di accoglierlo.

FOLLIERI. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno in esame.

GRECO. Anch'io, signor Presidente.

CENTARO. Signor Presidente, anch'io vorrei aggiungere la mia firma.

CARUSO Antonino. Aggiungo anch'io la mia firma.

SCOPELLITI. Anch'io, signor Presidente.

VALENTINO. Aggiungo anch'io la mia firma.

BUCCIERO. Anch'io, Signor Presidente, aggiungo la mia firma.

DE GUIDI. Signor Presidente, vorrei anch'io sottoscrivere l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore si insiste per la votazione dell'ordine del giorno in esame.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. No, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

*(Operatori amministrativi)*

1. La dotazione organica del personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 – operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al citato decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico, prioritariamente tramite assunzione dei candidati già risultati idonei in precedenti concorsi.

Metto ai voti l'articolo 7 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30.390 milioni per l'anno 1998 e in lire 46.077 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

MELONI. Signor Presidente, avrei voluto prendere la parola sull'articolo 7 e comunque faccio adesso, in sede di dichiarazione di voto sul provvedimento, alcune osservazioni.

Sono d'accordo, per quanto riguarda l'assunzione del personale, che si provveda sia tramite un nuovo concorso sia ricorrendo alle graduatorie di precedenti concorsi, secondo la normativa vigente; però all'articolo 7 si fa riferimento a tutti i precedenti concorsi, senza porre alcun limite temporale. Forse sarebbe stato opportuno rinviare espressamente solo agli ultimi tre concorsi, anche perchè non si sa da quale data si debba iniziare a valutare l'idoneità e questo, a mio parere, può creare qualche problema. Mi auguro che siano ancora aperte solo le graduatorie degli ultimi concorsi e che il compito risulti conseguentemente facilitato; però ripeto, sarebbe stato opportuno fissare un limite temporale nel testo, facendo riferimento alle graduatorie ancora vigenti anche in base alle leggi sul pubblico impiego oppure indicando specificamente gli ultimi tre concorsi.

Per il resto, dichiaro il voto favorevole sul complesso del provvedimento in esame.

GRECO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al disegno di legge in esame.

Sulla bontà del provvedimento ci eravamo già pronunciati in sede di prima lettura. La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche, relativamente all'articolo 8 di natura formale. Per quanto riguarda quelle all'articolo 7, pur accogliendo in parte la fondatezza delle osservazioni del collega Meloni, osservo che il ricorso all'idoneità delle graduatorie dei concorsi è regolato dalle disposizioni vigenti, per cui dopo un certo periodo di tempo le stesse graduatorie decadono. Evidentemente tutti coloro che si trovano nelle condizioni e nei presupposti per essere assunti verranno presi in considerazione, ma la graduatoria complessiva verrà formata valutando tutti coloro che ne avranno diritto. Bisogna pur convenire che tale modifica ha la sua ragion d'essere, nel momento in cui si cerca di accelerare l'*iter* per le assunzioni e il completamento della dotazione organica.

Quindi, ancora una volta Forza Italia ribadisce l'utilità di varare questo provvedimento, che mira in particolar modo a limitare la permanenza in carcere per coloro che devono scontare pene detentive brevi.

RUSSO. Annuncio il voto favorevole al disegno di legge del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo ed esprimo altresì la soddisfazione per il varo definitivo di questo testo che giudichiamo molto importante in quanto, come ha sottolineato il relatore Fassone, esso si inserisce in un disegno complessivo di riforma del nostro sistema penitenziario.

FOLLIERI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano, pur ribadendo tutte le riserve già espresse in sede di esame in

prima lettura del disegno di legge in parola. Esso, a mio modo di vedere, è stato razionalizzato secondo un'ottica il cui tasso di garantismo è certamente inferiore a quella che invece era stata l'indicazione proveniente originariamente dalla Camera dei deputati e dallo stesso proponente, deputato Simeone.

VALENTINO. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza nazionale voterà a favore del provvedimento, che certamente innova e può coniugarsi con la più ampia riforma che la mia parte politica sta elaborando in tema di riforma dell'amministrazione penitenziaria, progetto già annunciato all'opinione pubblica, il cui primo firmatario è l'onorevole Mantovani. Siccome il disegno di legge che ci accingiamo a votare si coniuga appunto perfettamente con tale progetto, il nostro voto è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,25.*